

Pensioni, ecco chi si salva dagli adeguamenti previsti dal 2027

Chiarimento Inps dopo l'approvazione della legge di bilancio 2026. Usuranti, notturni e addetti alle mansioni gravose mantengono gli attuali requisiti di pensionamento sino al 31 dicembre 2028. (Fonte: <https://www.pensioniooggi.it/> 16 marzo 2026)

Saranno pochi i lavoratori dispensati dagli adeguamenti alla [speranza di vita](#) Istat previsti dal 1° gennaio 2027 e dal 1° gennaio 2028 dall'ultima legge di bilancio (L. 199/2025). Solo usuranti, notturni e addetti alle [mansioni gravose](#), a determinate condizioni, potranno mantenere i requisiti vigenti sino al 31 dicembre 2028. Per tutti gli altri l'età pensionabile salirà progressivamente a **67 anni e 1 mese** dal 1° gennaio 2027 e a **67 anni e 3 mesi** dal 1° gennaio 2028; la [pensione anticipata](#) rispettivamente a **42 anni e 11 mesi** e a **43 anni ed un mese**. I nuovi requisiti li certifica l'Inps nella **Circolare n. 28/2026** in cui spiega la novella contenuta nella legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).

I requisiti generali

Partiamo dai parametri generali. Il decreto del ministero dell'economia del **30 novembre 2025** (G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025) aveva previsto un aumento di 3 mesi dal 1° gennaio 2027. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) lo ha rimodulato in due adeguamenti: **1 mese dal 1° gennaio 2027**; altri **2 mesi dal 1° gennaio 2028**. Dal 2028, pertanto, resta l'aumento complessivo di **tre mesi**.

L'Inps, pertanto, certifica che:

- dal **1° gennaio 2027** la [pensione di vecchiaia](#) ordinaria si matura con **67 anni ed un mese** di anzianità anagrafica (oltre a 20 anni di contributi); dal **1° gennaio 2028** **67 anni e 3 mesi**;
- dal **1° gennaio 2027** la pensione anticipata ordinaria si matura con **42 anni e 11 mesi di contributi**; **43 anni ed un mese dal 1° gennaio 2028**. I requisiti sono sempre ridotti di un anno per le donne. Continua ad applicarsi la [finestra mobile](#) di **tre mesi**;
- dal **1° gennaio 2027** la pensione anticipata con requisiti ridotti, cioè per i cd. [lavoratori precoci](#) in particolari profili di tutela (disoccupati, invalidi, caregiver), si matura con **41 anni e 1 mese di contributi**; **41 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028** e continua ad applicarsi la finestra mobile di **tre mesi**;
- dal **1° gennaio 2027** la [pensione anticipata contributiva](#) si matura con **64 anni ed un mese** unitamente a **20 anni ed un mese** di contribuzione «effettiva»; dal **1° gennaio 2028** con **64 anni e tre mesi** unitamente a **20 anni e 3 mesi** di contribuzione «effettiva». Resta in vigore la finestra mobile di **tre mesi**;

- dal 1° gennaio 2027 la [pensione di vecchiaia contributiva](#) si matura con **71 anni ed un mese** unitamente ad almeno cinque anni di contribuzione «effettiva»; dal 1° gennaio 2028 con **71 anni e tre mesi**.

Le prestazioni di cui ai due precedenti punti si applicano, come noto, solo ai soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995 o a chi opta per il [computo nella gestione separata](#) dell'Inps ai sensi del [Dm 282/1996](#).

L'Inps ricorda, ovviamente, che per i soli assicurati presso le **ex casse di previdenza amministrate dal tesoro** (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) la finestra mobile per l'accesso alla pensione anticipata (non in regime di [cumulo dei periodi assicurativi](#)) con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) o con il requisito ridotto a 41 anni di contributi (se precoci) resta pari a:

- **5 mesi** se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- **7 mesi** se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- **9 mesi** se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi

Ciò a prescindere dalla circostanza che **si tratti o meno di un lavoratore dispensato dagli adeguamenti di cui si dirà al successivo paragrafo**.

Come Cambiano nel tempo i requisiti per l'accesso alla pensione nel regime pubblico

Pensione di Vecchiaia						Pensione Anticipata					Quota 100
Anno	Lavoratori Dipendenti ed Autonomi	Lavoratrici del Pubblico impiego	Lavoratrici Dipendenti (settore privato)	Lavoratrici autonome	Lavoratori e Lavoratrici	Uomini	Donne	Precoci	Uomini e Donne (Contributivo)		Uomini e Donne
	Sistema misto e contributivo				Contributiva	misto e contributivo		misto	Eta'	Contributi	misto e c.
2012	66	66	62	63 e 6	70	42 e 1	41 e 1	-	63	20	-
2013	66 e 3	66 e 3	62 e 3	63 e 9	70 e 3	42 e 5	41 e 5	-	63 e 3	20	-
2014	66 e 3	66 e 3	63 e 9	64 e 9	70 e 3	42 e 6	41 e 6	-	63 e 3	20	-
2015	66 e 3	66 e 3	63 e 9	64 e 9	70 e 3	42 e 6	41 e 6	-	63 e 3	20	-
2016	66 e 7	66 e 7	65 e 7	66 e 1	70 e 7	42 e 10	41 e 10	-	63 e 7	20	-
2017	66 e 7	66 e 7	65 e 7	66 e 1	70 e 7	42 e 10	41 e 10	41	63 e 7	20	-
2018	66 e 7	66 e 7	66 e 7	66 e 7	70 e 7	42 e 10	41 e 10	41	63 e 7	20	-
2019	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	62 e 38**
2020	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	62 e 38**
2021	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	62 e 38**
2022	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	64 e 38**
2023	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	62 e 41**
2024	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64*	20	62 e 41***
2025	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64*	20	62 e 41***
2026	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64*	20	-
2027	67 e 1	67 e 1	67 e 1	67 e 1	71 e 1	42 e 11*	41 e 11*	41 e 1*	64 e 1*	20 e 1	-
2028	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	71 e 3	43 e 1*	42 e 1*	41 e 3*	64 e 3*	20 e 3	-
2029	67 e 6	67 e 6	67 e 6	67 e 6	71 e 6	43 e 4*	42 e 4*	41 e 6*	64 e 6*	20 e 6	-
2030	67 e 6	67 e 6	67 e 6	67 e 6	71 e 6	43 e 4*	42 e 4*	41 e 6*	64 e 6*	20 e 6	-
2031	67 e 8	67 e 8	67 e 8	67 e 8	71 e 8	43 e 6*	42 e 6*	41 e 8*	64 e 8*	20 e 8	-
2032	67 e 8	67 e 8	67 e 8	67 e 8	71 e 8	43 e 6*	42 e 6*	41 e 8*	64 e 8*	20 e 8	-
2033	67 e 9	67 e 9	67 e 9	67 e 9	71 e 9	43 e 7*	42 e 7*	41 e 9*	64 e 9*	20 e 9	-
2034	67 e 9	67 e 9	67 e 9	67 e 9	71 e 9	43 e 7*	42 e 7*	41 e 9*	64 e 9*	20 e 9	-

PensioniOggi.it

La tabella mostra come cambieranno i requisiti minimi per accedere al trattamento di vecchiaia e a quello anticipato sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2024). *Indica che la prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti; **Indica che la prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (sei mesi per il settore pubblico); ***Indica che la prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti (nove mesi per il settore pubblico)

I dispensati

La legge di bilancio 2026 dispensa dall'applicazione dei predetti adeguamenti (+ 1 mesi dal 1° gennaio 2027; + 2 mesi dal 1° gennaio 2028) diverse categorie di lavoratori.

Usuranti e Notturni

In primo luogo l'esenzione interessa le categorie individuate dal D.lgs. n. 67/2011 che ancora oggi, in deroga alla disciplina generale, possono accedere alla [pensione di anzianità](#) (anche) con le vecchie quote in vigore sino al 2011 se hanno svolto le predette attività per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Pertanto la [pensione di anzianità](#) si matura con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad un minimo di 35 anni di contribuzione ed il possesso del quorum, dato dalla somma dell'età anagrafica e contributiva, pari a 97,6 sino al 31 dicembre 2028 anziché sino al 31 dicembre 2026.

Per notturni con un numero di notti lavorate da **64 a 71** o da **72 a 77** i requisiti sono aumentati, come noto, rispettivamente di **due** e di un **anno**.

L'esenzione si estende anche:

- al requisito per la [pensione di vecchiaia](#) che già ha formato oggetto di esenzione dall'adeguamento scattato il 1° gennaio 2019 se in possesso di almeno **30 anni di contribuzione**. In alternativa alle cd. quote, pertanto, gli interessati potranno continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con **66 anni e 7 mesi** e, per l'appunto, almeno 30 anni di contribuzione, sino al 31 dicembre 2028;
- alla pensione anticipata ordinaria che resterà pertanto pari a **42 anni e 10 mesi di contributi** (41 anni e 10 mesi le donne) sino al 31 dicembre 2028;
- alla pensione anticipata con requisiti ridotti se trattasi di lavoratore precoce. Pertanto il requisito resterà pari a **41 anni di contributi sino al 31 dicembre 2028**.

Mansioni Gravose

Il secondo insieme è composto dai cd. lavoratori dipendenti addetti alle «[mansioni gravose](#)» (ex tabella B della legge n. 205/2017, tra cui operai edili; conduttori di gru e mezzi pesanti; personale scolastico di prima infanzia; etc.). La legge n. 199/2025 prevede che l'esenzione riguarda:

- i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia;
- i requisiti contributivi per la pensione anticipata ordinaria;
- i requisiti contributivi per la pensione anticipata con lavoro precoce (41 anni).

Ai suddetti benefici sono ammessi non solo i lavoratori che, **al momento del pensionamento**, hanno svolto **almeno sette anni** di «lavoro gravoso» negli **ultimi dieci anni di attività lavorativa** (come già prevede una analoga dispensa che ha riguardato l'adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019 sui requisiti anagrafici richiesti per la pensione di vecchiaia) ma **anche da «almeno sei anni negli ultimi sette»** fermo restando il possesso di almeno 30 anni di contribuzione. A causa del disallineamento, pertanto, chi ha svolto le predette attività per **almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa** cumula sia l'esenzione scattata il 1° gennaio 2019 sui requisiti per la pensione di vecchiaia (+ 5 mesi) sia l'esenzione in oggetto (+ 1/3 mesi dal 1° gennaio 2027) e pertanto potrà accedere sino al 31 dicembre 2028:

- alla pensione di vecchiaia con **66 anni e 7 mesi di età unitamente ad almeno 30 anni di contribuzione**;
- alla pensione anticipata con **42 anni e 10 mesi di contributi** (41 anni e 10 mesi le donne);
- alla pensione anticipata con **41 anni di contributi** se trattasi di **lavoratore precoce**.

Chi ha svolto le predette attività, invece, per «**almeno sei anni negli ultimi sette**» potrà accedere sino al 31 dicembre 2028:

- alla pensione di vecchiaia con **67 anni di età unitamente ad almeno 30 anni di contribuzione**;

- alla pensione anticipata con **42 anni e 10 mesi di contributi** (41 anni e 10 mesi le donne);
- alla pensione anticipata con **41 anni di contributi se trattasi di lavoratore precoce.**

Attenzione. Sul requisito di 30 anni di contribuzione l'Inps cambia orientamento rispetto alle istruzioni fornite con la Circolare n. 126/2018. L'Istituto spiega, infatti, che esso è perfezionato **tenendo conto di tutta la contribuzione delle gestioni interessate al cumulo** (non più - come indicato otto anni fa - la sola contribuzione presente nella gestione che liquida la prestazione). Idem per quanto riguarda la condizione di adibizione all'attività gravosa o particolarmente faticosa e pesante: **si considera tutta la contribuzione presso le gestioni interessate al cumulo.**

L'Inps conferma, inoltre, che la dispensa dall'adeguamento è **subordinata alla condizione che l'interessato non sia titolare dell'ape sociale al momento del pensionamento.**

Militari

L'aumento dei requisiti pensionistici sarà più duro per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (cioè militari, forze dell'ordine e vigili del fuoco). La legge n. 199/2025 prevede, infatti, un **ulteriore** adeguamento rispetto a quello generale pari ad **un mese l'anno per il triennio 2028-2030**. Ciò significa, spiega l'Inps, che per il biennio 2027-2028 l'adeguamento sarà pari a:

- **un mese** dal 1° gennaio 2027;
- **tre mesi** dal 1° gennaio 2028.

E quindi i requisiti per la pensione di anzianità salgono a:

- **41 anni ed un mese di anzianità contributiva** (a prescindere dall'età anagrafica) dal 1° gennaio 2027; **41 anni e 4 mesi dal 1° gennaio 2028**. Resta ferma la finestra mobile di 15 mesi dalla maturazione dei requisiti;
- **58 anni ed un mese** di età anagrafica unitamente ad almeno 35 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2027; **58 anni e quattro mesi** di età anagrafica unitamente ad almeno 35 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2028. Resta ferma la finestra mobile di **12 mesi** dalla maturazione dei requisiti.

La legge n. 199/2025 prevede, tuttavia, la possibilità che un DPCM concertato con la Difesa, Interno, Giustizia ed Economia, individui alcune professionalità esentate totalmente o parzialmente dall'adeguamento aggiuntivo previsto per il triennio 2028-2030.

Documenti: [Circolare Inps 28/2026](#)